

**STATUTO ACQUE POTABILI S.P.A.**  
**DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA DELLA SOCIETÀ –**  
**CAPITALE**  
**– OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI**  
**DEBITO**

**Articolo 1**

La società è denominata Acque Potabili S.p.A.. La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

**Articolo 2**

La Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o indiretto delle seguenti attività: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi.

La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere contrarre leasing immobiliari e mobiliari.

La Società può svolgere la sua attività sia in Italia che all'estero.

Al fine di svolgere le attività costituenti il suo oggetto sociale, la Società può assumere, allo scopo di stabile investimento e non al fine del collocamento presso il pubblico, direttamente o indirettamente, partecipazioni in altre imprese aventi scopi analoghi, complementari, affini o connessi al proprio e può compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, quest'ultima non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia d'intermediazione finanziaria.

**Articolo 3**

La Società ha sede nel Comune di Torino.

Possono essere istituiti e soppressi sedi secondarie, filiali, agenzie e uffici, in Italia e all'estero.

**Articolo 4**

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata ai sensi di legge.

**Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 7.633.096,00 (settemilioneisecentotrentatremilanovantasei virgola zero zero) diviso in numero 7.212.157 (settemilioni duecentododocimilacentocinquantesette) ~~7.633.096 (settemilioneisecentotrentatremilanovantasei)~~ azioni ordinarie- ~~prive di indicazione del valore nominale del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.~~

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente.

### **Articolo 6**

Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione dà diritto ad un voto. In caso di comproprietà, i diritti dei titolari sono esercitati dal rappresentante comune.

Sui ritardati versamenti sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso legale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2344 del codice civile.

### **Articolo 7**

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto.

Il domicilio dei soci, degli altri aventi diritto di voto, degli amministratori e dei sindaci nonché del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

### **Articolo 8**

La Società può emettere obbligazioni e altri titoli di debito nei limiti massimi previsti dalla legge.

## **ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Articolo 9**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, il termine suddetto può essere prorogato a 180 (centoottanta) giorni.

L'Assemblea può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ravvisi necessario nell'interesse della Società o lo richiedano i Soci nei termini previsti dalla legge.

Le Assemblee si tengono presso la sede della Società; previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono anche tenersi altrove purché in Italia.

### **Articolo 10**

L'Assemblea è convocata, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso contiene anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione ed è pubblicato con le modalità previste dalla legge almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in alternativa, sul quotidiano "La Stampa". In mancanza di dette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, fermo il diritto di ciascun partecipante di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 11**

Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

La legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto da parte dell'intermediario sui cui conti sono registrati i titoli, in conformità alle proprie scritture contabili. Le azioni oggetto di comunicazione devono essere registrate sul conto del soggetto a cui spetta il diritto di voto, entro il termine di 2 (due) giorni non festivi dalla data fissata per l'assemblea. Le azioni non possono essere cedute prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in conformità all'art. 2372 del codice civile.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Le adunanze assembleari possono tenersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

A tal fine il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori in ciascuno dei locali collegati in audio o videoconferenza; il soggetto verbalizzante dell'Assemblea ha facoltà di farsi assistere da persone di propria fiducia presenti in ciascuno dei suddetti locali.

L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi audio e video collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario o il soggetto verbalizzante.

## **Articolo 12**

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci.

Le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

## **Articolo 13**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona nominata dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea a maggioranza. L'assistenza del segretario non è necessaria se il verbale dell'Assemblea è redatto dal notaio indicato dal Presidente.

Il verbale dell'Assemblea, sottoscritto dal Presidente e dal redattore, indica la data dell'Assemblea, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni con l'identificazione di coloro che relativamente a ciascuna materia all'Ordine del Giorno hanno espresso voto favorevole o contrario o si sono astenuti.

Le copie dei verbali certificate conformi dal redattore e dal Presidente fanno prova ad ogni effetto di legge.

## **Articolo 14**

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale ivi rappresentato.

L'Assemblea Ordinaria in seconda e successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata, e delibera con il voto favorevole del 75% del capitale ivi rappresentato. Non si applica la suddetta maggioranza qualificata per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima sia nelle successive convocazioni, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 75% del capitale sociale.

Non sono di competenza dell'Assemblea le deliberazioni aventi ad oggetto le materie di cui al successivo articolo 17.

## **SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

### **Articolo 15**

La Società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione; l'attività di controllo è affidata al Collegio sindacale, ad eccezione del controllo contabile, esercitato da una società di revisione.

### **Articolo 16**

Il Consiglio di Amministrazione della Società sarà composto di tre membri.

Salvo deroga approvata dall'assemblea con il voto favorevole di più del 75% del capitale, la nomina dei componenti il consiglio di amministrazione verrà effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere depositate presso la sede sociale entro 10 (dieci) giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista.

Avranno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o unitamente ad altri azionisti che concorrano alla presentazione della lista, siano titolari di azioni aventi diritto di voto rappresentative di una percentuale pari o superiore al 30% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o recapitare presso la sede sociale, al momento del deposito della lista, la certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato che attesti, ai sensi della normativa vigente, la loro identità e la quota di partecipazione.

In ciascuna lista dovranno essere indicati tre candidati; le liste contenenti un numero di candidati diverso saranno ritenute inammissibili.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetti la propria candidatura, ed attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica, e sempre per ciascun candidato, il curriculum professionale.

Ogni socio avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Si precisa che qualora venga presentata una sola lista, saranno eletti tutti i tre amministratori candidati in tale lista.

Per l'elezione degli amministratori si procederà dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista successivamente per uno, per due e per tre. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto, e verranno disposti in una unica graduatoria decrescente. Risulteranno quindi eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina di amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con i primi candidati non eletti appartenenti alle liste che avevano espresso gli amministratori cessati, seguendo l'ordine ivi indicato; i sostituti scadono insieme con gli amministratori in carica al momento del loro ingresso in Consiglio. Qualora ciò non risulti possibile per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, gli amministratori rimasti in carica provvederanno a sostituire i cessati a norma dell'art. 2386 – 1° comma, del Codice Civile. Se per qualsiasi motivo viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati

dall'assemblea, decade l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'Assemblea al momento della elezione, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

In caso di revoca e cessazione, gli amministratori non avranno diritto ad alcun indennizzo o risarcimento, anche in assenza di giusta causa di revoca; incluso il caso di cessazione dell'organo amministrativo in caso di operazioni straordinarie.

In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

Nell'ipotesi di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare nel corso del mandato degli amministratori, la nomina del nuovo componente dovrà garantire il rispetto della quota di un terzo per il genere meno rappresentato.

### **Articolo 17**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto:

- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano interamente possedute dalla Società, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505 del codice civile;
- la fusione per incorporazione di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento) nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-bis del codice civile;
- la scissione proporzionale di società le cui azioni o quote siano possedute almeno al 90% (novanta per cento), nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2505-ter del codice civile;
- il trasferimento della sede della Società nell'ambito del territorio del Comune di Torino;
- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;
- l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative;
- l'emissione di obbligazioni e altri titoli di debito, a eccezione dell'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società.

### **Articolo 18**

L'assemblea dei soci e, solo se questa non vi abbia provveduto, il Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Al Presidente sono attribuiti dal presente statuto i seguenti poteri:

- la rappresentanza legale della Società;
- la presidenza dell'Assemblea;
- la convocazione e presidenza del Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno e coordinandone i lavori;
- provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione delega in via esclusiva al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- la gestione interna per le aree Finanza, Amministrazione e Controllo, Societario, gestione delle dismissioni delle concessioni della Società, gestione clienti;
- i servizi legali connessi alle attività ad egli delegate con esclusione delle decisioni relative alle materie di competenza dell'Amministratore Delegato di cui al quarto capoverso del presente articolo e alle materie indelegabili di competenza del Consiglio di Amministrazione di cui al quinto capoverso del presente articolo.

Il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza qualificata di cui al 2° comma dell'art. 20 che richiede

il necessario voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delega ad un Amministratore Delegato:

- le aree di Organizzazione, Risorse Interne, Acquisti, Programmazione controllo operativo, Servizi tecnici;
- la gestione tecnica ed operativa delle concessioni e i connessi atti di gestione e di disposizione (in qualsiasi modo realizzati) aventi un valore aggregato annuo per singola controparte non superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila);
- i servizi legali connessi alle attività ad egli delegate con esclusione delle decisioni relative alle materie di competenza del Presidente di cui al terzo capoverso del presente articolo e alle materie indelegabili di competenza del Consiglio di Amministrazione di cui al quinto capoverso del presente articolo.

Sono competenze indelegabili del Consiglio di Amministrazione, oltre a quelle previste per legge, quelle di seguito elencate:

- I. Attribuzione, revoca e/o modifica delle deleghe all'Amministratore Delegato ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- II. deliberazioni inerenti operazioni e principali termini e condizioni dei contratti da perfezionarsi tra la Società e parti correlate della stessa; modifiche ai principali termini e condizioni di detti contratti e/o operazioni;
- III. deliberazioni relative alla conclusione di contratti per assunzione o concessione di finanziamenti per importi superiori ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila), nonché tutti i contratti di natura finanziaria con durata superiore a 18 (diciotto) mesi od altre operazioni finanziarie (ivi incluse il rilascio di garanzie reali su beni o partecipazioni della Società) di qualsivoglia valore;
- IV. approvazione e modifica dei Piani Industriali da redigersi alla luce delle seguenti Linee Strategiche relative:
  - (i) alla riorganizzazione del personale della Società e delle sue controllate e adozione di eventuali piani di incentivi all'esodo e/o di internalizzazione dei services;
  - (ii) alla negoziazione, modifica, revisione dei contratti di service con le parti correlate;
  - (iii) alla dismissione e/o restituzione e/o recesso e/o trasferimento (in qualunque modo effettuato) delle concessioni non strategiche;
  - (iv) alla messa in liquidazione di società controllate;
- V. approvazione ed attuazione del Piano Industriale, contenente il piano delle dismissioni di cui al punto (IV) sopra;
- VI. deliberazioni inerenti acquisizioni, cessioni, trasferimenti, dismissioni, restituzioni e/o modifiche ai rapporti concessori di cui la Società è o intenda divenire titolare e dei beni ad essi pertinenti;
- VII. deliberazioni relative ad operazioni straordinarie (a titolo esemplificativo e non esaustivo aumenti e riduzioni di capitale, fusioni, scissioni emissione di prestiti obbligazionari semplici o convertibili, finanziamenti soci) relative alla Società ed alle sue controllate;
- VIII. svalutazione di attività (immobilizzazioni materiali, immateriali o finanziarie, crediti, ecc.) detenute direttamente o indirettamente dalla Società;
- IX. stipulazione, modificazione, rinnovo o scioglimento e risoluzione di contratti di fornitura di beni o servizi di importo eccedente la soglia massima annua prevista nelle deleghe all'Amministratore Delegato di cui sopra, al presente articolo 18;
- X. gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) delle azioni giudiziali/contenziosi passivi ed attivi da iniziare riguardanti la Società e sue controllate eccedenti la soglia di Euro 75.000,00 (settantacinquemila) e/o decisioni relative alla gestione (ivi inclusa la definizione transattiva) dei contenziosi rilevanti già attualmente in essere, alla data di adozione del presente Statuto, da parte della Società e delle sue controllate se superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila);
- XI. voto nell'assemblea dei soci delle società o enti controllati o comunque partecipati dalla Società,
- XII. cessione, trasferimento e atti dispositivi di qualsiasi natura di, e/o costituzione di diritti a favore di

terzi, di qualsiasi natura su, partecipazioni detenute nelle controllate e nelle società partecipate della Società; XIII. deliberazioni attinenti allo scioglimento anticipato della Società e delle sue controllate, la gestione e le decisioni su atti e operazioni con finalità liquidatorie, la messa in liquidazione, l'ammissione a procedure concorsuali, i concordati, i piani di ristrutturazione del debito relativamente alla Società ed alle sue controllate;

XIV. deliberazioni attinenti alla definizione, approvazione e modifica delle situazioni patrimoniali relative alla definizione dei rapporti economici con i soci.

### **Articolo 19**

Fermi restando i poteri di convocazione riservati dalla legge ai sindaci, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, vi provvede l'amministratore più anziano di età.

La richiesta deve indicare gli argomenti in relazione ai quali è chiesta la convocazione del Consiglio di Amministrazione nonché le ragioni che la determinano.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione che contiene l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione è inviata di norma almeno 3 (tre) giorni prima di quello dell'adunanza con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; nei casi di urgenza il termine può essere di almeno 24 ore.

Le adunanze consiliari si tengono di regola presso la sede della Società; possono anche tenersi altrove purché in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per conferenza telefonica o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dall'amministratore più anziano di età.

### **Articolo 20**

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la partecipazione di tutti gli amministratori in carica.

Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori le deliberazioni concernenti:

- l'approvazione del progetto del bilancio d'esercizio e delle situazioni contabili infrannuali, fermo restando che in caso di svalutazione di beni e/o attività e/o crediti della Società e per quanto attiene alla corretta rappresentazione di operazioni con parti correlate, sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- l'approvazione delle deliberazioni di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione elencate all'art. 17 e all'art. 18, quinto capoverso del presente Statuto, fermo restando che in tutti questi casi sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, fermo restando che in questo caso sarà necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tutte le deliberazioni aventi oggetti diversi da quelli indicati al precedente comma sono assunte dal Consiglio con il voto favorevole di almeno due amministratori.

I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal Segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

## **Articolo 21**

Agli amministratori spetta, su base annuale e per il periodo di durata della carica, il compenso determinato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina; il compenso così determinato resta valido fino a diversa deliberazione dell'Assemblea. Agli amministratori spetta altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Agli amministratori investiti di particolari cariche spetta la remunerazione determinata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

## **Articolo 22**

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità indicati nel Decreto del 30 marzo 2000, n. 162 del Ministero della Giustizia e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini del suddetto decreto le materie strettamente attinenti all'attività della Società sono: diritto commerciale, economia aziendale e finanza aziendale.

Agli stessi fini il settore strettamente attinente all'attività della Società è quello acquadottistico.

La nomina dei componenti del Collegio sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante il numero progressivo compresi i sindaci supplenti.

Le liste possono essere presentate dai soci che, da soli od insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 30% del capitale sociale. La percentuale sarà verificata in base alle risultanze del libro soci alla data di presentazione delle liste.

Le liste devono essere depositate dagli azionisti presso la sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro lo stesso termine sopraindicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, oltre ai loro curriculum professionali.

Ciascun socio potrà presentare o concorrere a presentare una sola lista. Ciascun candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto può votare per una sola lista.

Le liste si articolano in due sezioni: la prima riguarda i candidati alla carica di sindaco effettivo, la seconda riguarda i candidati alla carica di sindaco supplente. Almeno il primo dei candidati di ciascuna sezione deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Alla elezione del Collegio sindacale si procederà come segue:

1. dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella stessa lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;

2. l'altro sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente sono tratti, nell'ordine, dalle liste che avranno ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista di cui al punto 1, considerando distintamente ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate. La presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che abbia ottenuto la maggioranza dei voti espressi dall'Assemblea.

Qualora sia stata presentata una sola lista, risulteranno eletti quali sindaci effettivi e sindaci supplenti i candidati indicati in tale lista.

Qualora, in caso di parità di voti, non risulti individuata la lista di cui al precedente punto 1., e siano state presentate due sole liste, risulterà eletto un sindaco effettivo ed un sindaco supplente per ciascuna di dette liste e quale terzo sindaco effettivo risulterà eletto il secondo candidato delle due liste più anziano di età. In tal caso la presidenza del collegio è attribuita al candidato della lista che ha designato un solo sindaco effettivo.



In caso di sostituzione di un sindaco tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti subentra il sindaco supplente tratto dalla stessa lista; in caso di sostituzione di un sindaco tratto dalle altre liste subentra il sindaco supplente tratto da queste.

Per la nomina dei sindaci, che per qualsiasi ragione non siano nominati in base alla procedura sopra descritta, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni, anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In attuazione dell'art. 3 della Legge 12 luglio 2011 n. 120 e del successivo Regolamento di Attuazione D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, la nomina del Collegio Sindacale è effettuata in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente effettivo ed uno supplente. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota e nel rispetto dell'art. 2397, secondo comma.

## **RAPPRESENTANZA**

### **Articolo 23**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta oltre che al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni ai sensi dell'art. 18 dello Statuto nei limiti delle stesse, disgiuntamente tra loro.

## **BILANCIO, UTILI E DIVIDENDI**

### **Articolo 24**

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

L'utile netto risultante dal bilancio regolarmente approvato sarà attribuito come segue:

- almeno il 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché la stessa raggiunga il limite previsto dalla legge;
- la quota rimanente alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili si prescrivono a favore della Società.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**

### **Articolo 25**

Lo scioglimento e la liquidazione della Società sono regolati dalle norme di legge.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 26**

Tutte le fattispecie non espressamente previste o non diversamente regolate dal presente Statuto sono disciplinate dalle norme di legge.